

### **Articolo 1 Campo di applicazione**

- 1.1 Salvo esplicita disposizione contraria, i rapporti giuridici fra TVH Italia Srl (di seguito denominata "il venditore") e l'acquirente sono retti esclusivamente dalle presenti condizioni generali di vendita e dalle condizioni particolari (di seguito congiuntamente designate con il termine "la convenzione").
- 1.2 In caso di contrasto fra le presenti condizioni generali di vendita e le condizioni particolari, prevarranno queste ultime.
- 1.3 Le parti non potranno derogare tacitamente alle disposizioni del presente contratto. Ogni modifica della convenzione dovrà essere approvata per iscritto dalle parti. L'inadempimento, il ritardo nell'adempimento o l'adempimento parziale da parte del venditore delle disposizioni della convenzione non significano rinuncia ai diritti stabiliti dalla presente convenzione.
- 1.4 La firma delle condizioni particolari implica la completa accettazione delle condizioni generali.
- 1.5 Il venditore si riserva sin da ora il diritto di modificare in qualsiasi momento le disposizioni della convenzione e di comunicarle per iscritto a mezzo fax al compratore. Il compratore ha diritto di opporsi alle modifiche della convenzione, comunicate dal venditore, solo attraverso un rifiuto espresso da inviarsi a mezzo fax entro 15 giorni dal ricevimento della intervenuta modifica. In assenza di tale rifiuto le modifiche alla convenzione si intenderanno accettate.

### **Articolo 2 Offerte e ordini**

- 2.1 Le offerte sono efficaci per trenta giorni di calendario decorrenti dal momento in cui sono state ricevute dall'acquirente. Esse formano un tutt'uno e sono indivisibili. Le offerte corrispondono ad una proposta contrattuale ex art. 1326 c.c. e pertanto non sono vincolanti. Solo la conoscenza da parte del venditore dell'accettazione in forma scritta dell'acquirente sarà idonea a concludere il contratto.
- 2.2 Le parti dichiarano e garantiscono che le informazioni, i disegni e le altre documentazioni fornite dall'acquirente sono mero materiale informativo e non costituiscono un'offerta contrattuale. Qualora l'acquirente si riferisca nei suoi ordini a particolari articoli, il venditore potrà considerare che tali articoli siano quelli effettivamente ordinati.
- 2.3 Nonostante le illustrazioni, le quote, le capacità, i pesi o altre indicazioni relative alle macchine o ai componenti, le tariffe, le offerte riportate sul catalogo del venditore o sul sito web del venditore o i modelli dimostrativi siano presentati con la massima cura, costituiscono solo valori approssimativi e valgono unicamente a titolo informativo e non sono da intendersi come un'offerta contrattuale ex art. 1326 c.c.

### **Articolo 3 Oggetto**

- 3.1 L'oggetto della presente convenzione è espressamente descritto nelle condizioni particolari e copre gli accessori, ricambi, utensili, apparecchi, impianti e macchine ivi espressamente descritti.

L'oggetto della convenzione è indicato con il termine «articoli venduti».

- 3.2 L'acquirente è interamente responsabile della scelta degli articoli venduti. Gli articoli venduti sono degli standards che non sono stati concepiti per i bisogni specifici dell'acquirente, né sono stati adattati dal venditore su richiesta dell'acquirente per i suoi specifici bisogni. Il venditore non può essere in alcun modo tenuto responsabile qualora risultasse che gli articoli venduti non rispondono ai bisogni precisati dall'acquirente.

### **Articolo 4 Prezzi**

- 4.1 Il prezzo degli articoli venduti è definito nelle condizioni particolari (di seguito denominato «prezzo d'acquisto»). Il prezzo d'acquisto è espresso al netto di IVA, imposte e tasse di qualsiasi tipo o diritti di import/export, e non comprende i costi di consegna o di ritiro degli articoli venduti e gli eventuali costi di montaggio, installazione e messa in opera (di seguito denominati «i costi»). I costi sono a carico dell'acquirente e saranno fatturati a parte.

### **Articolo 5 Pagamenti**

- 5.1 Salvo esplicita disposizione contraria riportata per iscritto nelle condizioni particolari, l'acquirente deve pagare il prezzo d'acquisto ed i costi entro i trenta giorni lavorativi successivi alla data della fattura a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul numero di conto corrente bancario indicato nella fattura, e riportando la causale indicata nella fattura stessa. Il venditore ha inoltre la facoltà di chiedere un acconto o anche il pagamento integrale prima di procedere alla consegna.  
Parte acquirente non può opporre eccezioni, comprese quelle di cui agli artt. 9.2 e 9.3 al fine di evitare o ritardare il pagamento dovuto entro i termini stabiliti.
- 5.2 Il prezzo d'acquisto e i costi saranno considerati effettivamente pagati solo nel momento in cui risulteranno accreditati al venditore.
- 5.3 Qualora il venditore acconsenta per iscritto ad essere pagato a mezzo assegno o lettera di credito, l'emissione di una tratta o assegno non costituiranno pagamento che alla data in cui il venditore abbia ricevuto incondizionatamente l'ammontare della tratta o dell'assegno.
- 5.4 In caso di mancato pagamento totale o parziale dell'importo dovuto alla scadenza fissata in base all'articolo 5.1, l'acquirente è debitore senza necessità di previa diffida di un interesse di mora in una misura pari agli interessi di mora commerciali così come stabiliti dal DL. 9.10.02 n. 231 sull'intero saldo dovuto a partire dal giorno successivo alla scadenza e fino a completo avvenuto pagamento. Inoltre, in questo caso l'acquirente è immediatamente debitore senza necessità di previa diffida di una penale dovuta per l'inadempimento pari al 15% sul saldo dovuto, con un minimo di 125 €, anche qualora gli fossero concesse delle dilazioni, fatto salvo il diritto del venditore di ottenere il risarcimento del danno ulteriore
- 5.5 Nei casi di mancato pagamento anche parziale, di fallimento, di ritardo di pagamento, di scioglimento, di messa in liquidazione, di pubblicazione di protesto, di citazione in tribunale per il recupero di pagamenti arretrati, di apertura di una pratica presso un servizio di ricerca delle imprese in difficoltà o in caso

- di insolvibilità notoria del prenditore, di vendita, di cessione, di scioglimento, l'apporto da parte del prenditore dei suoi fondi di commercio o del suo apporto in una società o se l'acquirente non accettasse a suo tempo una tratta, tutti gli importi ancora dovuti, compresi quelli che l'acquirente deve ad altre società legate al venditore, sono immediatamente esigibili senza previa diffida. Parimenti, il venditore ha il diritto nei casi suddetti a risolvere immediatamente e senza preavviso la convenzione a mezzo lettera raccomandata, senza che il venditore possa essere tenuto per questo fatto ad alcun indennizzo.
- 5.6 Qualora l'acquirente chiedesse al momento dell'ordine di fatturare a terzi, l'acquirente resta, malgrado questa fatturazione a terzi, solidalmente e indivisibilmente tenuto al rispetto di tutti i suoi impegni.
- Articolo 6 Trasferimento di proprietà**
- 6.1 Il rischio di perimento degli articoli venduti grava sul compratore dal momento della consegna.
- 6.2 La proprietà degli articoli venduti è trasferita al momento del pagamento totale del prezzo di acquisto e dei costi. Il trasferimento di proprietà è pertanto sospeso fino al momento del pagamento totale del prezzo di acquisto e dei costi.
- 6.3 Fintanto che l'acquirente non è divenuto proprietario s'impegna a:
- conservare in natura gli articoli venduti, non renderli immobili per destinazione, né confondere gli articoli venduti con altri beni mobili;
  - mantenere gli articoli venduti in buone condizioni;
  - inoltre, l'acquirente prenderà ogni misura necessaria affinché gli articoli venduti siano protetti e non siano sottratti, e in particolare – senza peraltro che questo elenco sia limitativo – siano danneggiati in seguito a incendio, inondazione, rischio di esplosione, furto, ecc.
  - l'acquirente farà assicurare gli articoli venduti nell'interesse del venditore per il loro intero valore contro tutti i rischi e fino a coprire l'ammontare del prezzo di acquisto e gli altri costi.
- 6.4 L'acquirente dichiara e garantisce che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi agli articoli venduti, i diritti relativi al nome, al marchio, all'insegna ed al logo sono e rimarranno di proprietà del venditore. I beni oggetto del presente contratto saranno venduti sotto i segni distintivi del venditore.
- 7.3 I tempi di consegna sono forniti a titolo indicativo. L'acquirente non può invocare una consegna tardiva e non potrà eccepire al venditore il ritardo nella consegna dovuto ad un'impossibilità materiale di eseguire il contratto al fine di reclamare interessi-indennizzi nei suoi confronti o rifiutare di prendere in consegna gli articoli venduti.
- 7.4 Un eventuale termine di consegna espressamente convenuto prende corso solo dopo che il venditore sia in possesso di tutte le informazioni e di tutta la documentazione necessaria all'effettuazione della consegna.
- 7.5 Qualora tuttavia il venditore si fosse impegnato espressamente e per iscritto nelle condizioni particolari a pagare indennizzi-interessi per la consegna tardiva, questi indennizzi-interessi sono dovuti solo se l'acquirente ha diffidato il venditore a mezzo lettera raccomandata per mancato rispetto dei tempi di consegna, allegando una prova dei danni subiti. Il venditore non sarà tenuto a pagare questi indennizzi-interessi se il ritardo di consegna è dovuto a cause di forza maggiore o è attribuibile all'acquirente. In quest'ultimo caso, l'acquirente è tenuto a rimborsare i danni e costi incorsi. Per casi di forza maggiore si intendono, senza che questo elenco sia esaustivo: un'ingiunzione delle autorità pubbliche, un'insurrezione, una guerra, un'epidemia, un lock-out, uno sciopero, un incendio, un'inondazione, un'esplosione, una mancanza di materie prime o di mano d'opera, delle circostanze economiche modificate, del vandalismo, delle condizioni meteorologiche eccezionali e ogni altra circostanza suscettibile di perturbare il normale andamento delle attività indipendentemente dalla volontà del venditore senza che il venditore sia tenuto a provare l'imprevedibilità delle circostanze. In ogni caso, gli eventuali indennizzi-interessi per consegna tardiva saranno sempre limitati allo 0,5% del prezzo d'acquisto per settimana completa di consegna tardiva successiva al 21° giorno lavorativo dalla data di consegna, con un importo massimo pari al 5% del prezzo d'acquisto
- 7.6 La consegna tardiva non costituisce inadempimento essenziale e pertanto non potrà dare luogo alla risoluzione del contratto.
- 7.7 Qualora una consegna parziale avesse già avuto luogo e l'acquirente rifiutasse di accettare o rendesse impossibili altre consegne, l'importo fatturato della parte già consegnata è immediatamente esigibile e l'acquirente è tenuto a pagare degli indennizzi-interessi il cui importo minimo è fissato forfaitariamente ad almeno il 35% del prezzo d'acquisto della parte non ancora eseguita della convenzione, fatto salvo il diritto del venditore di provare ulteriori danni.

### Articolo 7 Consegna

- 7.1 La consegna avviene franco fabbrica (Ex Works) TVH Forklift Parkts S.A. Waregem (Incoterms 2000), salvo diverso accordo scritto fra il venditore e l'acquirente nelle condizioni particolari. Qualora, in deroga a quanto sopra, fosse convenuto per iscritto che gli articoli venduti siano consegnati presso l'acquirente o a un indirizzo designato dall'acquirente, detta consegna potrà avvenire in assenza dell'acquirente. In questo caso, la lettera di vettura costituirà prova dell'avvenuta consegna.
- 7.2 In caso di danni all'imballaggio e/o di numero insufficiente di colli, l'acquirente dovrà menzionarlo sulla lettera di vettura alla consegna delle merci e dovrà informarne il venditore per iscritto, a mezzo fax, entro dodici ore dalla consegna delle merci

### Articolo 8 Diritto di ritenzione

- 8.1 In caso di difetto di pagamento, il venditore beneficia di un diritto di ritenzione su tutti gli oggetti e documenti trasmessi dall'acquirente fino al pagamento totale dell'importo principale, degli interessi e dei costi.

### Articolo 9 Stato degli articoli venduti e garanzia del venditore

- 9.1 Gli articoli venduti di seconda mano sono ricevuti dall'acquirente nello stato in cui si trovano. Il ricevimento degli articoli venduti di seconda mano da parte dell'acquirente al momento della consegna, di cui all'articolo 7.1, implica l'accettazione degli articoli venduti.



- 9.2 Qualora l'acquirente dovesse ritenere che gli articoli nuovi che gli sono stati consegnati non sono conformi all'ordine o presentano dei difetti visibili, l'acquirente deve trasmettere per iscritto un reclamo al venditore al più tardi entro le 48 ore che seguono la consegna degli articoli venduti. Se, trascorso questo termine, il venditore non avrà ricevuto alcun reclamo scritto dall'acquirente, gli articoli venduti saranno considerati accettati.
- 9.3 L'acquirente deve denunciare i vizi a mezzo lettera raccomandata inviata al venditore entro 8 giorni dal momento della loro scoperta o da quando avrebbe potuto e dovuto constatarli, e in ogni caso entro tre mesi dalla data di consegna degli articoli venduti.
- 9.4 Per gli articoli venduti fatti su misura e gli articoli venduti ricondizionati, la responsabilità del venditore si limita ai soli vizi occulti che pregiudicano gravemente le componenti essenziali degli articoli venduti e obbligano l'acquirente a procedere a riparazioni di tale entità che se avesse conosciuto l'esistenza di detti vizi occulti, non lo avrebbe condotto all'acquisto.
- 9.5 Il venditore non è tenuto alla garanzia nei confronti dell'acquirente qualora risultasse che:
- l'acquirente ha proceduto a riparazioni o modifiche degli articoli venduti o ha cercato di farlo;
  - i difetti risultino da un utilizzo abusivo o anormale quale, in particolare, l'impiego degli articoli venduti a fini diversi da quelli per i quali sono ragionevolmente destinati, carichi eccessivi, un impiego (inadeguato) che non corrisponde alle istruzioni per un buon uso, montaggio, manutenzione, installazione o utilizzo non conformi alle norme tecniche e di sicurezza in vigore sul luogo in cui gli articoli venduti sono utilizzati;
  - i difetti non siano stati segnalati al venditore a tempo debito, vale a dire entro i termini sopra indicati a mezzo di un "formulario di domanda di ritorno".
- 9.6 I vizi occulti sono constatati nel contraddittorio delle parti. Qualora gli articoli venduti presentino un vizio occulto, è espressamente convenuto che spetta al venditore valutare e decidere se riparare gli articoli venduti, se sostituire gli articoli venduti, se accordare una riduzione di prezzo, se risolvere la convenzione rimborsando il prezzo d'acquisto riprendendo gli articoli venduti. L'acquirente non ha il diritto di reclamare nessun altro indennizzo e/o risarcimento. Le parti sostituite ritornano automaticamente e senza compensazione di proprietà del venditore. Tutte le spese di trasporto, doganali, di montaggio, smontaggio o trasloco restano a carico dell'acquirente.

#### Articolo 10 Trattamento dei reclami e ripresa

- 10.1 Qualora l'acquirente abbia necessità di presentare un reclamo rispetto agli articoli venduti per uno dei motivi di cui all'articolo 7.2 o all'articolo 9, dovrà preventivamente informarne il venditore entro i termini previsti per l'esercizio dell'azione, motivando le lamentele per iscritto a mezzo del "formulario di domanda di ritorno". Il venditore prenderà in esame il reclamo e risponderà con una proposta ad hoc.
- 10.2 Gli articoli venduti non vengono ripresi, salvo dopo accordo scritto del venditore in risposta a una domanda scritta e motivata dell'acquirente, a mezzo del "formulario di domanda di

ritorno". Fatto salvo quanto stipulato all'articolo 7.2 e all'articolo 9, gli articoli venduti che non si trovano più nel loro imballaggio originale o il cui imballaggio sia già stato aperto, gli articoli venduti che sono stati specialmente ordinati o concepiti o prodotti ricondizionati per l'acquirente o il cui valore di vendita sia inferiore ai 5 euro per unità non saranno ripresi in nessun caso.

- 10.3 Qualora il venditore accogliesse la domanda dell'acquirente di riprendere degli articoli venduti, lo farà, unicamente previa fatturazione di un costo di ripresa pari ad almeno il 15% del prezzo d'acquisto, oltre alle spese di trasporto.

#### Articolo 11 Responsabilità

- 11.1 Le seguenti disposizioni disciplinano la responsabilità patrimoniale del venditore (inclusa ogni responsabilità per atti od omissioni dei propri dipendenti, agenti o aventi causa) nei confronti dell'acquirente per ogni violazione delle disposizioni del presente accordo, nonchè per ogni violazione delle garanzie inclusi comportamenti negligenti derivanti o in connessione con la presente convenzione.
- 11.2 Ad eccezione dei danni direttamente derivanti dagli obblighi espliciti imposti al venditore in virtù della presente convenzione, la responsabilità del venditore è limitata alle responsabilità impostegli imperativamente dalla legge.
- 11.3 Nei casi in cui il venditore fosse responsabile ai sensi dell'articolo 11.2, il venditore non potrà in alcun caso essere considerato responsabile nei confronti dell'acquirente per una perdita patrimoniale, perdita di profitto, perdita di affari, perdita dell'avviamento o altrimenti, nei casi in cui direttamente, indirettamente o a seguito di domanda giudiziale consequenziale a danni che derivino o siano in connessione con l'oggetto del presente accordo.
- 11.4 Qualora il venditore fosse responsabile ai sensi dell'articolo 11.2 a seguito della esecuzione dell'accordo l'ammontare massimo della sua responsabilità è in ogni caso esplicitamente limitato all'ammontare del prezzo di acquisto, salvo il caso di dolo o colpa grave nell'inadempimento.
- 11.5 L'acquirente portato a responsabile da terzi per danni derivanti da un difetto di articoli venduti che siano stati consegnati dall'acquirente a terzi sotto qualsiasi forma non è un alcun caso autorizzato ad avviare un'azione di ricorso nei confronti del venditore.

#### Articolo 12 Sospensione e risoluzione

- 12.1 In caso di mancato pagamento o pagamento incompleto delle fatture alla scadenza prevista all'articolo 5.1, il venditore ha il diritto di sospendere ogni altra nuova convenzione o convenzione in corso con l'acquirente ciò anche ai sensi di quanto stabilito all'art. 1461 c.c..
- 12.2 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11.1 delle condizioni generali, il venditore ha il diritto di sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni qualora dovesse risultare, dopo la conclusione della convenzione, che l'acquirente non potrà adempiere una parte sostanziale dei propri obblighi in seguito ad un significativo peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali o in seguito ad ogni altro atto o fatto che pregiudichi la sua credibilità ed il suo comportamento rispetto agli obblighi impostigli dalla presente convenzione. Qualora il venditore sospendesse la



convenzione, dovrà immediatamente notificare detta sospensione all'acquirente.

- 12.3 Qualora risultasse in modo chiaro al venditore, prima dell'esecuzione, che l'acquirente si è reso colpevole di una mancanza grave, il venditore avrà il diritto di dichiarare risolta la convenzione.

#### Articolo 13 Varie

- 13.1 L'eventuale nullità di una delle disposizioni della convenzione non avrà alcuna influenza sulla validità delle altre disposizioni. Le parti faranno di concerto tutto il possibile per sostituire la clausola dichiarata nulla con una clausola valida che abbia possibilmente lo stesso impatto economico della clausola dichiarata nulla.
- 13.2 La convenzione esclude ogni altra applicabilità delle condizioni generali o particolari dell'acquirente. Il compratore conseguentemente dichiara e garantisce che i propri accordi o modelli contrattuali non si applicano alla presente convenzione.
- 13.3 La presente convenzione annulla e sostituisce tutti gli accordi verbali o scritti, i contratti, le proposte e gli impegni aventi lo stesso oggetto, come descritto nelle condizioni particolari, e che fossero precedenti alla data della presente convenzione.
- 13.4 Ai fini dell'applicazione della presente convenzione sono considerati giorni lavorativi: i giorni della settimana dal lunedì al venerdì compreso, salvo che questi giorni corrispondano a festività ufficiali.

#### Articolo 14 Condizione sospensiva

- 14.1 Se il venditore facesse credito all'acquirente la convenzione è soggetta alla condizione sospensiva dell'ottenimento dell'accordo della società di credito entro i 60 giorni di calendario seguenti la conclusione della convenzione. Il venditore, e l'acquirente rispettivamente si comunicano vicendevolmente la decisione della società di credito entro i quindici giorni di calendario successivi alla decisione di detta società. Fatte salve le disposizioni stipulate nelle condizioni particolari e in deroga all'articolo 1.2 delle presenti condizioni generali, la convenzione non potrà in ogni caso entrare in vigore prima di aver ricevuto l'accordo della società di credito. Qualora la società di credito non dovesse dare il proprio assenso, la convenzione sarà considerata inefficace. In questo caso, l'acquirente non ha alcun diritto di reclamare indennizzi-interessi.

#### Articolo 15 Diritto applicabile – Giurisdizione competente

- 15.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
- 15.2 La convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili non si applica alle forniture di prodotti realizzate ai sensi di questo contratto dal Venditore al Compratore.
- 15.3 Ogni controversia nascente dal presente contratto sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Torino.
- 15.4 A scopo di chiarezza, le disposizioni del presente articolo restano in vigore anche dopo la cessazione del presente contratto.

*In conformità all'art.1341 cod. civ. e 1342 c.c. le parti sottoscrivono espressamente i seguenti articoli: Ius Variandi (art. 1.5.), Eccezioni opponibili (art. 5.2), Interessi di mora e penale (art. 5.5), Trasferimento della proprietà (art. 6), Consegna (art. 7), Diritto di ritenzione (art. 8), Stato degli articoli venduti e garanzia del venditore (art. 9), Trattamento dei reclami e ripresa (art. 10), Responsabilità (art. 11), Sospensione e risoluzione (art. 12), Condizione sospensiva (art. 14), Diritto applicabile e Giurisdizione competente (art. 15).*

Data:

Acquirente: